

Allegato alla delibera G.C n. 44 del 29.04.2016

N. 00259/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00620/2014 REG.RIC.

lo;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ALBERTO PEZZONI e PIERFRANCESCO PEZZONI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Gariboldi e Claudio Sironi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Viale Elvezia, n. 12;

*contro*

COMUNE di CASTELLANZA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via dei Pellegrini, n. 24;

*nei confronti di*

EXTÈ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Soncini e Stefano Bianco, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Regina Margherita, n. 1;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

della delibera del Consiglio Comunale 17 dicembre 2013, n. 54;

della delibera del Consiglio Comunale 27 settembre 2013, n. 42;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8 febbraio 2016:

del permesso di costruire n. PE28/2013 dell'11 novembre 2015;  
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellanza e di Extè s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non sia assistito da sufficiente fums in quanto: a) con riferimento all'impugnazione degli atti con cui è stato adottato ed approvato il piano attuativo, i ricorrenti non sembrano avere interesse ad agire, non avendo gli stessi indicato il pregiudizio specifico loro arrecato da tali provvedimenti e non essendo la vicitas elemento sufficiente per fondare l'interesse all'impugnazione di piano urbanistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2015, n. 3579); b) con riferimento all'impugnazione del permesso di costruire, sembra emergere dagli atti che per il mappale interessato dall'intervento che ne costituisce oggetto non è previsto l'intervento di bonifica;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare non possa essere accolta;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con  
l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 04/03/2016

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)